

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA - ETS "INSIDE EUROPE."

Articolo 1. Costituzione

- a) Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "INSIDE EUROPE - ETS", in sigla "IE", con sede legale a Gorizia (GO), CAP 34170, in Via Bartolomeo d'Alviano n.18;
- b) Essa opera nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale;
- c) L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro;
- d) L'Associazione è regolata dal presente Statuto, dalle fonti interne e dalla normativa in materia;
- e) L'Associazione adotta come logo quello allegato (VEDI ALLEGATO 1).

Articolo 2. Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Le attività di Inside Europe:

- a) Promuovere l'incontro, la partecipazione e l'aggregazione sociale per avvicinare individui di qualsiasi età alla coesione transfrontaliera ed europea;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo anche volte alla partecipazione di Gorizia-Nova Gorica capitale Europea della cultura 2025;
- c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art.5 del Codice del Terzo settore;
- d) L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;
- e) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 3. Soci

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Avere versato la quota associativa

Al venir meno del requisito precedente i soci perderanno automaticamente tale qualifica.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare deroghe ai requisiti sopra indicati di cui devono essere in possesso i soci.

Articolo 4.

Acquisto e perdita dello status di Associato

- a) L'adesione a INSIDE EUROPE si formalizza mediante il versamento di una quota annuale di partecipazione, il cui ammontare è variabile e viene concordato dal Consiglio direttivo all'inizio di ogni anno associativo, e la comunicazione, da parte del tesoriere, del versamento al Consiglio Direttivo.
- b) Il nuovo socio verrà iscritto nel registro degli associati.
- c) La ricevuta di pagamento e la tessera associativa fanno fede ai fini della prova di iscrizione; le iscrizioni hanno la durata di un anno associativo, con inizio il 1° ottobre e termine al 30 settembre dell'anno successivo.
- d) Lo status di Associato si perde per dimissioni scritte o per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale dell'anno di iscrizione; la suddetta qualità può altresì cessare per decisione unanime e motivata del Consiglio Direttivo, in questo caso l'associato può ricorrere in Assemblea.
- e) Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell'associazione stessa.

Articolo 5.

Diritti e doveri degli associati

- a) L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'Assemblea dei soci.
- b) Gli iscritti che hanno versato la quota annuale, hanno il diritto a partecipare a tutte le attività proposte dall'Associazione, sia a livello locale, sia nazionale, che internazionale nonché ad esserne essi stessi promotori.
- c) Ogni Associato ha il diritto di candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto. Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

Articolo 6.

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio direttivo.
- c) Il Presidente

Qualora l'Associazione superi i limiti fissati dagli artt.30 e 31 del CTS, verrà costituito un organo di controllo e di revisione eventuali.

Articolo 7.

Assemblea dei Soci

- a) Nell'Assemblea dei soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- b) Ciascun associato ha un voto;
- c) Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati;
- d) E' convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, via e-mail e da questi presieduta.
- e) Il Presidente deve convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto degli Associati.
- f) L'Assemblea ha lo scopo di formulare proposte o di segnalare eventuali situazioni problematiche al Consiglio Direttivo, il quale le valuterà e prenderà in considerazione le possibili misure da adottare al riguardo.
- g) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) Approva il bilancio;
- j) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, il quorum è fissato ai 2/3 degli aventi diritto presenti;
- l) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, il quorum è fissato ai 3/4 degli aventi diritto presenti;
- n) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- o) L'Assemblea è verbalizzata, dal Segretario, con l'indicazione dei presenti e dell'ordine del giorno; il registro dei verbali è a disposizione degli Associati.
- p) L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
- q) La convocazione va fatta, via e-mail, almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea.
- r) Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente o dal Vicepresidente.

Il quorum per l'Assemblea ordinaria è fissato ai 2/3 degli aventi diritto presenti; il quorum per l'Assemblea straordinaria è fissato ai 3/4 degli aventi diritto presenti.

Articolo 9.

Consiglio direttivo

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

- a) Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 7 membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e 3 Consiglieri.
- b) Si riunisce almeno tre volte all'anno - anche per via telematica -, è convocato dal Presidente o, su richiesta motivata, da un terzo dei membri dell'organo;
- c) Il mandato del Consiglio direttivo dura due anni a partire dal primo ottobre;
- d) Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza semplice dei presenti;
- e) In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- f) Il Consiglio direttivo può formulare inviti per far partecipare membri esterni alle sedute;
- g) Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

- h) Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede sociale dell'ente, entro 5 giorni dalla richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Comma 2) Decadenza dal Consiglio Direttivo

- a) I membri del Consiglio Direttivo decadono per perdita della qualità di Associato, scadenza del mandato o dimissioni scritte.
- b) Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo decida di presentare le dimissioni, dovrà notificarle e giustificarle al Presidente con un mese di anticipo; dopo l'accettazione delle dimissioni da parte del Presidente, il Consigliere dimissionario ne darà comunicazione formale agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 10.

Presidente

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, garantisce l'indirizzo associativo, cura la realizzazione dell'agenda associativa, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, rappresenta l'associazione nelle occasioni pubbliche o delega un suo sostituto;
- b) Il mandato di Presidente è incompatibile con le altre cariche sociali;
- c) Può conferire ai soci deleghe per incarichi e attività specifiche, previo parere favorevole del Consiglio direttivo;
- d) Tutte le deleghe possono essere ritirate dal Presidente, previo parere favorevole del Consiglio direttivo.

Articolo 11.

Vice Presidente

Svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Lo supporta, adempie a compiti specifici previa delega dal Presidente e lo sostituisce dal punto di vista legale in caso di impedimento per cause di forza maggiore.

Articolo 12.

Tesoriere

- a) redige, in collaborazione con il Presidente, il resoconto annuale delle risorse economiche dell'Associazione e le richieste di fondi;
- b) si occupa di indicare le voci di entrata e le uscite di spesa derivanti dalle attività;
- c) custodisce la Cassa dell'Associazione.

Articolo 13.

Segretario

L'Associazione, nella figura del segretario, deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
- d) il registro dei volontari.

Articolo 14.

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 5% (cinque per cento) del numero degli associati o al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

L'attività e l'assicurazione dei volontari è normata rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del CTS, a cui si rimanda.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese di missione regolarmente documentate.

Articolo 15.

Bilancio e patrimonio sociale

- a) L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- b) Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea entro il 31 marzo; il bilancio consuntivo è redatto dal tesoriere
- c) Essi devono essere adeguatamente pubblicizzati e resi conoscibili ai soci entro la settimana che precede l'Assemblea;
- d) Le risorse economiche dell'Associazione sono principalmente costituite da quote associative, donazioni, lasciti, raccolte fondi pubbliche, sponsorizzazioni e altri contributi.
- e) Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- f) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- g) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16.

Scioglimento

In caso di scioglimento è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio direttivo all'unanimità. Il Consiglio direttivo che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla

destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 17.

Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte da ciascun Associato e devono essere approvate dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza dei due terzi dei membri.

Articolo 18.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ALLEGATO 1: LOGO

28 SET. 2022
REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 656 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati. *ESSE*
Liquidati Euro

IL FUNZIONARIO
Annunziata Rossetti
* firma su delega del Direttore Provinciale
DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA
UFFICIO ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA

